CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 34 del 06/04/2021 N. Reg. Gen. 151 del 06/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 7 al 10 aprile per la scuol a dell'infanzia, scuola primaria e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (pubbliche e private)- Chiusura delle ludoteche fino al 11 aprile 2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 14 gennaio 2021, n° 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei DD.LL. n. 19 e 33 del 2020;
- Il Ministro della Salute ha sottoscritto l'ordinanza del 2 aprile 2021, pubblicata sulla G.U. del 03 aprile 2021, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partide dal 6 aprile 2021, alla Regione Campania si applicano per un periodo di quindici giorni, le misure della c.d. << zona rossa >> , nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44;
- L'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, intitolato "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado" prevede quanto segue :

  "1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

  2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza…..

  3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata."

CONSIDERATO CHE

- **Attualmente sul territorio comunale, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione del'ASL SA, la curva dei contagi, a partire dai rilevamenti della settimana 22 marzo – 28 marzo e fino alla settimana 29 marzo – 4 aprile , è in ascesa con un indice RT di 12,31% mentre l'indice della Regione Campania è pari al 11,31%;**
- **In particolare la piattaforma regionale Sinfonia, sulla base dei dati di diffusione del contagio nella Città invita all'adozione di misure di contenimento tra le quali la sospensione delle attività didattiche in presenza. Ed infatti i dati della piattaforma regionale indicano la massima percentuale (positivi su tamponi) pari a 20,00% nella fascia di età 0/5, di 13,79% per la fascia d'età 6/10 e di 22,56% nella fascia di età 11/13 anni. Questi valori riferiti alla popolazione in età scolare, oggi teoricamente allocati alla**

didattica in presenza, hanno valori ben superiori alla percentuale di contagi positivi cittadini, che già peraltro è superiore alla media regionale.

- **Persiste la presenza di un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza, in quanto occorre monitorare e verificare i dati della settimana in corso e l'andamento della curca dei contagi;**
- **Alla luce dei dati e delle motivazioni appena esposte, sussiste, come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;**
- **E' opportuno, sempre al fine di contenere il contagio, sospendere l'attività delle ludoteche, che essendo luoghi con i più diversi tipi di giochi e giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, possono essere paragonate alle scuole dell'infanzia, anche per evitare lo svolgimento di riunioni o festeggiamenti, che potrebbero essere causa di nascita di focolai di contagi;**

RITENUTO CHE, sentito il C.O.C., , il principio di precauzione imponga al Sindaco di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze relative alle misure adottate per evitare il diffondersi della pandemia;

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede : " *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

ORDINA

In via precauzionale per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la immediata sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (pubbliche e private) dal 7 aprile 2021 fino alla data del 10 aprile 2021 con contemporanea attivazione della didattica distanza DAD;

Come previsto dall'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44 nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della sciola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza;

Come previsto dall'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, comma 1, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

La chiusura delle ludoteche fino al giorno 11 aprile 2021.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e venga notificata a tutti i Dirigenti scolastici del territorio di Cava de' Tirreni, ai Dirigenti del III, del IV e del VI Settore del Comune di Cava de' Tirreni, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, alla Prefettura di Salerno e agli Organi di Polizia.

AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notifica.

IL SINDACO

dott. Vincenzo Servalli

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - SETTORE II -